



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 105 del 13 Novembre 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare e gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionecoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@Ind.it m.damuri@Ind.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@Ind.it g.bozza@Ind.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@Ind.it a.gianfreda@Ind.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@Ind.it g.marra@Ind.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@Ind.it g.damicis@Ind.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@Ind.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@Ind.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), del sig. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) nella riunione del 04 novembre 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE - SERIE C2

Gara: A.S.D. FUTSAL FASANO - OISSA SSD ARL del 12.10.2024, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. FUTSAL FASANO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 17/10/2024 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque.

Ritenuto in fatto

Con atto del 20 ottobre 2024, preceduto da preavviso di reclamo del giorno precedente, la A.S.D. Futsal Fasano proponeva reclamo ex art. 76 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 17 ottobre 2024 - Delegazione Regionale Calcio a Cinque - con riferimento all'omologazione del risultato della gara del 12.10.2024 - calcio a cinque C/2 girone B - seconda giornata - ASD Futsal Fasano - Oissa Società Sportiva Dilettantistica, terminata con il risultato di 3-3.

La reclamante eccepiva che, a pagina 4 del Comunicato Ufficiale n. 35 del 17 ottobre 2024, Delegazione Regionale Calcio a Cinque, nell'elenco delle c.d. "richieste di trasferimento in deroga" (C.U. FIGC n. 94/A dell'1 ottobre 2024) non autorizzate, in quanto "società non appartenenti allo stesso Comitato - campionato società cessionaria iniziato prima del 10 ottobre 2024" comparivano, tra gli altri, anche i nomi dei seguenti calciatori: Michele Ladiana, matricola 2.632.648; Domenico Laera, matricola 3.872.189; Nicola Tunzi, matricola 2.008.145. Ciò nonostante questi atleti erano presenti nella distinta della SSD Oissa per la gara del 12 ottobre 2024, disputata contro la ASD Futsal Fasano, durante la quale venivano impiegati.

In ragione di quanto innanzi la reclamante chiedeva a questa Corte di comminare la punizione - a carico della SSD Oissa - della perdita della gara, disputata il 12 ottobre 2024 contro la ASD Futsal Fasano, con conseguente assegnazione della vittoria in suo favore.

Il Presidente della Corte fissava per la data odierna l'udienza in Camera di Consiglio, per la discussione del reclamo.

Il Presidente interveniva relazionando circa il contenuto del medesimo.

All'udienza nessuno compariva per la società reclamante.

Dopo la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

Considerato in diritto

Il reclamo viene respinto, perché inammissibile.

Esaminando il reclamo e la documentazione allegata, emerge chiaramente che la ASD Futsal Fasano, violando quanto disposto dall'art. 67 del vigente Codice di giustizia sportiva, pur ritenendo irregolare la posizione dei calciatori indicati in premessa, schierati dalla SSD Oissa nella partita disputata il 12 ottobre 2024, non ha proposto ricorso al Giudice Sportivo Territoriale, competente ex art. 65 del Codice di giustizia sportiva.

L'aver adito direttamente questa Corte, giudice di secondo grado, rende pertanto il reclamo inammissibile.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta,

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo della società ASD Futsal Fasano;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Presidente e Relatore
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 13 Novembre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO (anche in qualità di Relatore), con la partecipazione dell'Avv. Daniele LABIANCA (Componente) e dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), del sig. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'11 novembre 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Gara: ASD New Team Cellamare – Virtus Erchie del 13/10/2024, in ordine al reclamo proposto dalla società ASD New Team Cellamare, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 83 del 17/10/2024, a mezzo della quale veniva comminata all'allenatore Iacobellis Giovanni la squalifica fino al 28/11/2024.

Ritenuto in fatto

Con atto del 18 ottobre 2024 la società ASD New Team Cellamare, preannunciava reclamo ex art. 76, comma 3, C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale operante presso il C.R. Puglia, pubblicata sul C.U. n. 83 del 17 ottobre 2024, con cui quest'ultimo aveva comminato all'allenatore Iacobellis Giovanni la squalifica fino al 28/11/2024 poiché *“a gioco fermo, si avvicinava al massaggiatore della squadra avversaria e lo spingeva per due volte, ponendo le propri emani sul suo petto senza causare dolore, mentre urlava verso di lui espressioni offensive”*.

Con atto del 21 ottobre 2024 la reclamante dava seguito, dinanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, al preannunciato reclamo.

Con decreto del 29 ottobre 2024, pubblicato sul C.U. n. 93 del C.R. Puglia, il Presidente della Corte fissava per la data odierna l'udienza in Camera di Consiglio, per la discussione del reclamo.

La società reclamante ha offerto una diversa ricostruzione degli eventi, affermando che un tesserato dell'Erchie – dopo la segnatura di una rete – esultava ponendo in essere un chiaro segno di scherno nei confronti dell'allenatore Iacobellis – che reagiva verbalmente a tale provocazione. Ha negato che tra il citato allenatore ed il massaggiatore della squadra avversaria ci siano stati contatti fisici.

Conclusivamente richiede la riforma della sanzione irrogata dal giudice di primo grado.

Non sono pervenute memorie ex art. 77, comma 2, del Codice.

All'esito dell'odierna udienza, dopo la relazione effettuata dal Presidente, l'audizione del Presidente della società Claudio Carbone e la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

Considerato in diritto

Il direttore di gara ha descritto nel proprio referto i comportamenti assunti dall'allenatore Iacobellis Giovanni (ASD New Team Cellamare) e dal massaggiatore Gennari Alfredo Maurizio (Virtus Erchie), utilizzando due motivazioni assolutamente identiche, anche sotto il profilo terminologico.

È apparso al Collegio inverosimile che i due comportamenti potessero essere assolutamente speculari, anche in ordine ai singoli insulti proferiti.

È stato pertanto acquisito un supplemento dal direttore di gara, da cui è emersa la conferma che il medesimo era distante dal luogo dell'evento (le panchine delle due squadre), poiché stazionava al centro del campo di gioco, dopo la segnatura di una rete da parte della società ospite, in un frangente in cui vi era confusione dinanzi alle panchine occupate dai tesserati delle due squadre.

Dal complessivo materiale istruttorio acquisito è stato possibile desumere un minor rilievo dei comportamenti illeciti assunti dai tesserati, fondamentalmente limitati ad eccessi verbali, comunque censurabili.

In ragione di quanto sopra il Collegio ha ritenuto di ridurre l'entità della squalifica comminata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella predetta composizione, definitivamente pronunciando

DELIBERA

- 1) di ridurre al 13/11/2024 la squalifica comminata al tesserato Iacobellis Giovanni (ASD New Team Cellamare);
- 2) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento del medesimo.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 13 Novembre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Daniele LABIANCA (Relatore) e dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), del sig. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'11 novembre 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara: CALCIO SAN PIETRO VERNOTICO – MESAGNE CALCIO 2020 del 13/10/2024, in ordine al reclamo proposto dalla società CALCIO SAN PIETRO VERNOTICO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 83 del 17/10/2024, a mezzo della quale veniva comminata alla società reclamante la sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 400,00.

Ritenuto in fatto

Con atto del 19 ottobre 2024 la società Calcio San Pietro Vernotico, a mezzo del difensore di fiducia, preannunciava reclamo ex art. 76, comma 3, C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale operante presso il C.R. Puglia, pubblicata sul C.U. n. 83 del 17 ottobre 2024, con cui quest'ultimo aveva comminato alla reclamante l'ammenda di € 400,00 per avere propri sostenitori, nel corso della gara Calcio San Pietro Vernotico-Mesagne Calcio 2020 del 13 ottobre u.s., lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno e per avere, i medesimi, causato l'esplosione di una c.d. bomba carta all'interno del proprio settore, senza – in entrambi i casi – determinare conseguenze pregiudizievoli. La reclamante richiedeva copia degli atti ufficiali posti a fondamento della decisione in esame - che le venivano inviati il successivo 21 ottobre 2024.

Con atto del 26 ottobre 2024 la reclamante dava seguito, dinanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, al preannunciato reclamo.

Con decreto del 29 ottobre 2024, pubblicato sul C.U. n. 93 del C.R. Puglia, il Presidente della Corte fissava per la data odierna l'udienza in Camera di Consiglio, per la discussione del reclamo.

La società reclamante, formulate in premessa espressioni di valorizzazione dell'operato dei propri dirigenti, teso a prevenire – nel tempo intercorso tra il lancio del fumogeno e quello del petardo – ai tifosi presenti nel settore loro riservato la commissione di fatti e comportamenti censurati dalle vigenti norme in tema di responsabilità delle società, per atteggiamenti assunti dai propri sostenitori, motiva il gravame affidando le proprie doglianze ad un unico motivo di ricorso, a mezzo del quale lamenta l'erroneità ed ingiustizia della decisione gravata, per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, corroborate altresì dalla comparazione con ulteriori – e diverse – decisioni del medesimo Giudice Sportivo irrogante la sanzione impugnata il quale, in circostanze similari, aveva comminato sanzioni più miti.

Conclusivamente richiede la riforma della sanzione irrogata dal giudice di primo grado.

Non sono pervenute memorie ex art. 77, comma 2, del Codice.

All'esito dell'odierna udienza, dopo la relazione effettuata dal componente relatore e la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

Considerato in diritto

Il reclamo è fondato, con riferimento alla misura della sanzione applicata e, pertanto, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale va riformata nei termini che seguiranno.

Va primariamente ribadita l'affermazione, costante nella giurisprudenza sportiva federale e da cui questo Collegio non rinviene sufficienti argomentazioni per discostarsi, secondo cui dall'art. 61, co. 1, C.G.S. emerge come i rapporti del direttore di gara costituiscano piena prova dei fatti ivi rappresentati. Conseguentemente la loro efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata, seppur non controvertibile a mezzo della sola querela di falso (come nella c.d. prova legale), essendo espressamente prevista la possibilità di attivare, anche d'ufficio, i poteri istruttori dell'organo giudicante. Di conseguenza *"l'organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive, solo qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il proprio convincimento in quanto, ad esempio, non contenente elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito, intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti. Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice nella disamina del materiale probatorio"* (cfr., *ex plurimis*, Corte Fed. App., sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021).

Sul punto, l'ampia produzione dei giudici sportivi non ha mai mutato orientamento circa *"l'assoluta primazia degli atti ufficiali rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto"* (vds. Corte Sport. App., sez. I, 13 marzo 2023, n. 165; Corte Sport. App., Sez. un., 15 aprile 2016, in C.U. n. 114/ CSA, ripresa da Corte Fed. App., 15 ottobre 2019, n. 7). Agli *"atti degli ufficiali di gara, infatti, è riconosciuta la natura di fonte privilegiata, contestabile soltanto per manifesta irragionevolezza"* (Corte. Giust. Fed., 25 novembre 2010, in C.U. n. 132/CGF; Corte Sport. App., 21 luglio 2020, n. 245; cfr. altresì, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n. 9; Sez. I, 6 settembre 2021, dec. n. 73).

In conseguenza del valore e della funzione della refertazione arbitrale - che risulta, nel caso di specie, lineare, affidabile e certamente priva di carenze ricostruttive, è doveroso prestare adesione alla descrizione degli eventi contenuta negli atti ufficiali di gara, dovendosi ritenere accertato il fatto storico costituito dall'avere, in prima battuta, un fumogeno gettato dal settore in cui erano ospitati i sostenitori della reclamante attinto il terreno di gioco e, successivamente, dall'essere stato esploso, sempre da parte dei medesimi, un petardo di rilevante intensità nei pressi del settore menzionato. Così come è necessario prendere atto dell'assenza di conseguenze lesive o pregiudizievoli per la pubblica incolumità.

Da tali incontestate circostanze discende l'erroneità della decisione gravata, in punto di *quantum* sanzionatorio, tanto sotto un profilo dell'intrinseca proporzionalità che deve presiedere al meccanismo d'irrogazione delle sanzioni punitive previste dall'ordinamento, quanto a livello di confronto estrinseco con altre fattispecie concrete, aventi ad oggetto condotte affatto comparabili, in cui il medesimo Organo di prime cure ha ritenuto di sanzionare comportamenti non consentiti - anche più gravi - con ammende di entità più contenuta. Ciò in omaggio alla formazione di orientamenti applicativi, ispirati ai principi della prevedibilità in concreto delle decisioni degli Organi della Giustizia Sportiva e dell'uniformità valutativa della responsabilità oggettiva delle società, per la commissione di atti e comportamenti illeciti da parte dei propri sostenitori.

Le coordinate ermeneutiche riferibili all'istituto della commisurazione della sanzione sono ricavabili dagli artt. 12, comma 1 e 44, C.G.S. A mente del primo *"[g]li organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché la eventuale recidiva"*; per il secondo *"tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività"*.

Il massimo consenso della giurisprudenza endofederale ha, a più riprese, statuito che l'entità della sanzione va commisurata in primo luogo alla gravità dell'illecito, nel quadro delle circostanze di fatto, in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (Cfr. Corte Federale d'Appello, sezione I, n. 31-2022/2023; sezione I, n. 70-2022/2023; sezione I, n. 7-2022/2023; sezione IV, n. 55-2020/2021). Inoltre, con precipuo riferimento al canone fondante della proporzionalità, si è ritenuto (Corte Federale d'Appello, Sez. un., n. 11-2022/2023) che esso *"imponga di adottare un provvedimento non eccedente quanto opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato"*. Alla luce di tale principio, pertanto, nel caso in cui siano coinvolti interessi diversi, è doverosa un'adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile. In questo senso il principio in esame rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell'esercizio del potere discrezionale, in relazione all'effettivo bilanciamento degli interessi.

La regola aurea della proporzionalità impone un'indagine trifasica che si articola nell'accertamento dell'idoneità della misura allo scopo da raggiungere, della necessità della misura stessa e della proporzionalità con il fine, riconoscendo preferenza alla misura più mite che permetta, comunque, il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla norma. Si tratta, come più volte ribadito, del principio del minimo mezzo - che costituisce un importante parametro di riferimento per verificare la legittimità di un atto delle istituzioni. Irragionevole - e perciò sanzionabile sotto il profilo dell'eccesso di potere - sarebbe quindi una misura incidente nella sfera privata, non giustificata da specifiche e motivate esigenze di interesse pubblico. Date tali premesse, la proporzionalità non deve essere considerata come un canone rigido ed immodificabile, ma si configura quale regola che implica la flessibilità dell'azione e, in ultima analisi, la rispondenza della stessa alla razionalità ed alla legalità. In applicazione di tale apparato logico-argomentativo, in un'ottica di contemperamento dei diversi interessi contrapposti, la sanzione deve poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita e, conseguentemente, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo) e *"deve essere suscettibile anche di una valutazione di natura equitativa"* (Corte Federale d'Appello, Sez. un., n. 67-2022/2023).

Sotto il profilo procedurale, infine, si rammenta come compito del giudice del reclamo non sia soltanto quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta in prime cure, dovendo egli anche esaminare - con riferimento al profilo sanzionatorio - se nel precedente grado siano stati valutati tutti gli elementi utili alla concreta determinazione della pena, secondo una corretta e logica interpretazione. Con riferimento al sistema dei giudici federali (ma con ragionamento certamente valido anche per il procedimento che si svolge dinanzi ai giudici sportivi), è stato affermato che *"la Corte Federale d'Appello è chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità e deve quindi proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati"* (Corte Federale d'Appello, Sez. Un., n. 63/2022-2023).

Quanto alle regole che presiedono alla concreta commisurazione della sanzione pecuniaria da infliggere alla reclamante, deve trovare applicazione - nel caso di specie - l'istituto della continuazione tra illeciti, così come di recente caratterizzato dalla Corte Federale d'Appello, Sez. Un., n. 21/2024-2025), secondo cui la continuazione ex art. 81, c.p., istituto di diritto comune, sebbene non espressamente contemplato dall'art. 9 C.G.S., trova applicazione nell'ordinamento federale (v. Corte Federale d'Appello, Sez. III, n. 1/2019-2020; n. 68/2021-2022; Sez. IV, n. 38/2022-2023). La *ratio* di tale istituto è da rinvenirsi nell'apprezzamento del minor disvalore sociale - che connota più illeciti che non scaturiscano da altrettanti diversi progetti - ma che invece conseguano ad un'unica determinazione. Il più mite trattamento sanzionatorio risiede pertanto nella minore riprovevolezza complessiva dell'agente - che cede ai motivi a commettere l'illecito una sola volta, quando concepisce il disegno criminoso - e nella conseguente opportunità di mitigare l'effetto del cumulo delle pene, al quale viene sostituito un cumulo giuridico (Cass. Pen., Sez. un., 28.2.2013, n. 25939). L'istituto della continuazione presuppone la sussistenza di una serie di elementi costitutivi, ossia una pluralità di azioni o omissioni, compiute anche in tempi diversi; una pluralità di violazioni di legge (della medesima o di diverse norme); il collegamento tra le diverse condotte, volte alla esecuzione di un medesimo disegno criminoso (cfr. Corte Federale d'Appello, Sez. I, n. 55/2022-2023).

Alla luce del disvalore oggettivo e dell'imputabilità soggettiva all'odierna reclamante della condotta censurata nella decisione del Giudice Sportivo Territoriale, in considerazione della circostanza che è stato acceso/lanciato in campo un solo fumogeno ed esplosa una sola bomba carta - senza conseguenze - valutato altresì il carattere reiterativo delle condotte oggetto della decisione di prime cure, applicato l'istituto della continuazione, si valuta equa, congrua e adeguata l'applicazione dell'ammenda di € 250,00.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella predetta composizione, definitivamente pronunciando

DELIBERA

- 1) di ridurre ad € 250,00 l'ammenda comminata alla società Calcio S. Pietro Vernotico;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento del medesimo.

Il Relatore
Avv. Daniele LABIANCA

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 13 Novembre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Relatore), dell'Avv. Daniele LABIANCA (Componente), del Dott. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'11 Novembre 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara: A.S.D. LUCERA CALCIO – A.S.D. FOOTBALL CLUB CAPURSO del 20.10.2024 - Reclamo della Società A.S.D. LUCERA CALCIO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 89 del 24.10.2024.

Oggetto: art. 61 C.G.S.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

FATTO

Con reclamo del 26.10.2024, ritualmente preannunciato, la A.S.D. LUCERA CALCIO ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. n. 89 del 24.10.2024, con cui il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia ha comminato, a carico della reclamante, l'ammenda di € 500,00 per le seguenti ragioni: *“Propri sostenitori, durante la gara, accendevano 8 fumogeni e facevano esplodere 2 bombe carta nel proprio settore, senza conseguenze. Al termine della gara una decina di sostenitori accendevano al terreno di gioco, tentando di venire a contatto con i tesserati avversari, senza riuscirvi per l'intervento dei dirigenti locali. L'accesso al terreno di gioco era stato agevolato dall'apertura del cancello effettuata da un soggetto non identificato (vedi referto Commissario di Campo)”*.

Con la propria memoria la società ha precisato che l'esplosione delle bombe carta è avvenuta all'esterno dell'impianto e che i fumogeni – precisamente quattro – sono stati accesi durante il minuto di silenzio, per commemorare le giovani vittime appartenenti alla tifoseria del Foggia Calcio. Infine ha evidenziato che l'ingresso dei propri sostenitori sul terreno di gioco è avvenuto a seguito dello scavalco della recinzione da parte di questi ultimi e non per il tramite di un cancello appositamente aperto. Per tali ragioni ha chiesto la revoca - ovvero la riduzione - della sanzione inflitta.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 11 novembre 2024, è intervenuto il sig. Antonio dell'Aquila, Vice Presidente della A.S.D. Lucera Calcio, il quale si è riportato al contenuto della memoria.

Il reclamo è stato deciso con le seguenti

MOTIVAZIONI

La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e valutate le motivazioni addotte dalla società nei propri scritti difensivi, ha respinto il reclamo, confermando la sanzione dell'ammenda di € 500,00.

La descrizione dei fatti proposta dalla A.S.D. Lucera Calcio non ha trovato conforto, né fondamento, nelle dichiarazioni rese dall'Ufficiale di gara e dal Commissario di Campo: quest'ultimo è stato chiamato a fornire ulteriori precisazioni nel supplemento di rapporto, su richiesta formulata dopo l'udienza di discussione dal Collegio.

A tali dichiarazioni l'art. 61, co. 1 C.G.S. attribuisce valore di prova legale assistita da fede privilegiata: le medesime hanno confermato la dinamica degli eventi, così come riportata negli atti ufficiali (rapporto Commissario di Campo del 20/10/2024).

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla società A.S.D. Lucera Calcio, confermando l'ammenda di € 500,00;
- 2) di addebitare la tassa reclamo, stante il rigetto dello stesso.

Il Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 13 Novembre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Relatore), dell'Avv. Daniele LABIANCA (Componente), del Dott. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'11 Novembre 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara: A.S.D. LUCERA CALCIO – A.S.D. FOOTBALL CLUB CAPURSO del 20.10.2024 - Reclamo della Società A.S.D. LUCERA CALCIO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 89 del 24.10.2024.

Oggetto: art. 61 C.G.S

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

FATTO

Con reclamo del 26.10.2024, ritualmente preannunciato, la A.S.D. LUCERA CALCIO ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. n. 89 del 24.10.2024, con cui il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia ha comminato, a carico del sig. Antonio Di Caterina, Dirigente della Società reclamante, la sanzione dell'inibizione fino al 28.02.2025, per le seguenti motivazioni: *“Al termine della gara, sebbene non presente in distinta, entrava sul terreno di gioco rivolgendosi alla tribuna occupata dai dirigenti della squadra avversaria, schernendoli. Inoltre, il predetto apriva il cancello che separa la tribuna dagli spogliatoi, consentendo l'ingresso di n. 5 persone non identificate - che creavano confusione all'interno degli spogliatoi. Di seguito il Di Caterina continuava ad inveire verso i dirigenti avversari che attendevano di poter entrare negli spogliatoi. Il tutto tornava alla normalità solo dopo l'intervento dei Carabinieri contattati dal Commissario di Campo”.*

Con il proprio reclamo la società ha chiesto la riduzione dell'inibizione comminata a carico del Dirigente Di Caterina, precisando che quest'ultimo si trovava nell'area sottostante agli spogliatoi, pur senza autorizzazione, unicamente per supportare l'ordine pubblico. Inoltre avrebbe provveduto ad aprire il cancello d'accesso a tale area, al sol fine di consentire l'ingresso dell'Osservatore Arbitrale. Ha precisato, infine, che i Carabinieri, a fine gara, hanno presenziato all'ingresso dell'impianto sportivo, senza mai intervenire.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 11 novembre 2024 è intervenuto il sig. Antonio Di Caterina, il quale si è riportato al contenuto della memoria.

Il reclamo è stato deciso con le seguenti

MOTIVAZIONI

In via preliminare la Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e valutate le motivazioni addotte dalla reclamante nella propria memoria - dopo la discussione del medesimo nel corso dell'udienza - ha richiesto ulteriori precisazioni al Commissario di Campo, il quale ha confermato le condotte assunte dal sig. Di Caterina, dichiarando che il Dirigente *“apriva di sua spontanea volontà, senza alcuna necessità, né autorizzazione, la porta che dava accesso alla zona spogliatoi. Tale azione consentiva l'accesso di cinque persone riconducibili alla società del Lucera Calcio. Di contro ai dirigenti del Football Club Capurso veniva negato l'accesso. In un secondo momento una delle persone, non identificata, che accedeva nel recinto di gioco tramite l'apertura della suddetta porta, si recava verso il settore occupato dai tifosi del Lucera e apriva il cancello che delimitava il settore dal terreno di gioco, consentendo l'ingresso dei tifosi”.*

In conclusione, la descrizione dei fatti effettuata dal Commissario di Campo, ribadita e puntualizzata anche nel supplemento di rapporto inoltrato l'11/11/2024 - oltre a confermare la dinamica degli eventi così come descritta negli atti ufficiali - smentisce le dichiarazioni e la ricostruzione degli eventi offerte dal sig. Di Caterina.

È principio ormai consolidato che l'ordinamento sportivo riconosce alle dichiarazioni degli Ufficiali di gara (tra cui è espressamente ricompreso il Commissario di Campo) - ex art. 61 co. 1 C.G.S. - valore di prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti accaduti in loro presenza.

Sulla base di quanto precede, il reclamo deve essere respinto e la sanzione confermata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla società A.S.D. Lucera Calcio, confermando l'inibizione fino al 28/02/2025 comminata al dirigente Di Caterina Antonio;
- 2) di addebitare la tassa reclamo, stante il rigetto dello stesso.

Il Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 13 Novembre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 13/11/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci